

N. R.G. 379/2019

Sentenza N. 188/19
Fascicolo N. 379/19
Cronolog. N. 1926/19
Repertorio N. /



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro nr. 379/2019 R.G.L., promossa da:

Christof Zitturi & Co. snc, in persona del legale rappresentante pro tempore Zitturi Christopf ,
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Forte del Foro di Napoli, proc. e dom. in Milano Galleria
Strasburgo 2, 20122

ricorrente

contro

INPS, in persona del Suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o
disgiuntamente dagli avv.ti Lucia Orsingher e Raimund Bauer in forza di procura generale alle liti rog.
Not. Paolo Castellini di Roma dd. 21.7.2015 n. 80974 rog. 21569, elettivamente domiciliato presso la
sede di Bolzano, Corso Libertà 1 39100 Bolzano

Convenuto

E

INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso, giusta delga ex lege, del direttore
reggente della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell'INAIL dott. Agatino Cariola,



rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Gianluigi Solfrini ed Erika Ober di Bolzano, viale Europa 31, giusta procura generale alle liti 88017 di rep. Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma e depositata presso il predetto Notaio

convenuto

E

Agenzia delle Entrate riscossione con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14 (codice fiscale e partita iva 13756881002), ente pubblico economico che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22.10.2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01.12.2016 n. 225, a decorrere dal primo luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, tra cui Equitalia Servizi di riscossione Spa, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 203 del 2005, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore e per esso, in persona della dott.ssa Elena Maria Farace in qualità di Responsabile Contenzioso Trentino Alto Adige, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Marco De Luca - Roma repertorio nr 44.953 raccolta nr 25.857 del 25/07/2019, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. 13756881002) ente pubblico economico (All. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Pedot (PDT CST 63D19 H607J) avv.cristianpedot@recapitopec.it del Foro di Trento, presso del quale è eletto anche domicilio in Trento, via Grazioli n. 5, il tutto come da procura d.d. 18.09.2019 (All. 2);

convenuto

In punto: illegittima iscrizione ipotecaria e accertamento dell'intervenuta decadenza e/o nullità / inesistenza della notifica dei vantati titoli di cui il contribuente ha avuto conoscenza solo in data 19.06.2019 con l'estratto di ruolo contenente le cartelle di pagamento, ed i ruoli sottostanti

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 29.11.2019 sulle seguenti conclusioni:

per la parte ricorrente:

(in ricorso)



1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei ruoli, delle cartelle di pagamento mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque prescritte e decadute;

2.1 nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza delle cartelle di pagamento n° 32120190000048488 n° 32120190000048185 con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;

3. nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutte le seguenti cartelle di pagamento impugnati in premessa: n° 32120170000043472 n° 32120170000849340 n° 32120180000327715 n° 02120180002778472 n° 32120180000880051 n° 32120190000048488 n° 32120190000048185 e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante.

4. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Per parte convenuta INPS:

(in comparsa di costituzione)

Contrariis reiectis

In via preliminare:

- a. Revocarsi la concessa sospensione degli AVA per assenza dei gravi motivi nonché del fumus boni iuris e del possibile danno.
- b. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità della presente azione giudiziale, anche per carenza di interesse ad agire nei confronti dell'INPA, nonché il difetto di legittimazione passiva dell'INPS

In via preliminare subordinata:

- c. Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità di tutti i titoli esecutivi sopra e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata agli stessi, con conferma di tali titoli esecutivi.
- d. In subordine, ove non venga accolta l'eccezione di cui sopra al punto b., accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza ed inammissibilità del ricorso in partis quibus, ai sensi



degli art. 29 d.lvo 46/99 ed artt. 617 618 bis cpc essendo stato il ricorso depositato oltre il 20.mo giorno dalla notifica dei titoli esecutivi.

In via principale subordinata

- e. Rigettarsi, per quanto riferito all'INPS, il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- f. Rifusione di spese e competenze , a carico del ricorrente anche ex art. 96 cpc con liquidazione d'ufficio di una somma equitativamente determinata.

Per parte convenuta INAIL:

(come in comparsa di costituzione)

- 1) in via preliminare, estromettere INAIL dal presente giudizio per i motivi esposti in narrativa;
- 2) in via preliminare subordinata, preso atto del venire meno dei necessari presupposti di legge, revocare la sospensione delle cartelle esattoriali concessa inaudita altera parte con provvedimento dd. 11.07.19;
- 3) nel merito, respingere le domande della ricorrente per la parte eventualmente concernente INAIL perché infondate in fatto e in diritto
- 4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Per parte convenuta AER:

(come in comparsa di costituzione)

in via preliminare: disporsi la revoca del provvedimento di sospensione concesso inaudita altera parte con ordinanza d.d. 11.07.2019;

nel merito: dichiarare inammissibile il ricorso proposto e comunque rigettarlo in toto per le ragioni dedotte in narrativa, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e con la reiezione di ogni domanda proposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione spa, anche per carenza di legittimazione passiva con riferimento alla decadenza, ai vizi di notifica degli avvisi di addebito e comunque ad ogni altra attività di competenza di INPS e INAIL;



Condannare la ricorrente a rifondere le spese di causa per competenze, anticipazioni, spese generali 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre IVA CNPA, con distrazione in favore del sotto firmato difensore ex art. 93, I comma, c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 9.7.2019 la Christof Zitturi & Co snc conveniva in giudizio l'INPS, INAIL e AER esponendo al Tribunale di aver appreso in data 19.06.2019 dell'esistenza delle cartelle di pagamento n° 32120170000043472 (n.0000142 2017/), n° 32120170000849340 (n.0000770 /2017), n° 32120180000327715 (n.0000376 /2018), n° 02120180002778472 (n. 0000012 2018/), n° 32120180000880051 (n.0000831/ 2018), n° 32120190000048488 (n.0000084 /2019), n° 32120190000048185 (n. 0000084/2019) a seguito di richiesta all'Agenzia delle Entrate di un estratto di ruolo; che le cartelle non gli erano mai state notificate; che in relazione alle cartelle di pagamento 32120190000048488 e 32120190000048185 eccepiva altresì la decadenza ex art. 25 comma 1 d.lgs. 46/99 dall'iscrizione a ruolo. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'INPS deducendo che tutti gli AVA contenenti crediti INPS erano stati notificati dall'Ente via pec ed eccependo quindi l'inoppugnabilità degli stessi e l'incontrovertibilità del credito, nonché la tardività e quindi decadenza di parte ricorrente in relazione all'eccezione di decadenza sollevata in atto introduttivo. L'inps eccepiva altresì il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente per asserita inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ex sé nonché il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto rispetto alle contestazioni inerenti l'estratto di ruolo. Tanto premesso, l'INPS rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.

Si costituiva tempestivamente in giudizio anche l'INAIL facendo presente che la cartella avente ad oggetto crediti INAIL era stata notificata dal Concessionario in data 11.7.2019 e che non riguardando il giudizio il credito oggetto della cartella né il suo ammontare, l'Istituto andava estromesso dal giudizio. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.



Si costituiva tempestivamente in giudizio infine anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando la sussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente sul presupposto che tutte gli AVA e la cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato erano state regolarmente notificate. L'Ente convenuto evidenziava inoltre come parte ricorrente avesse presentato istanze di rateizzazione in relazione agli AVA ed alla cartella di pagamento impugnati, fatto da cui poteva ragionevolmente presumersi che parte ricorrente fosse a conoscenza della notifica degli atti per cui è causa. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.

All'udienza del 15.10.2019 parte ricorrente contestava le comparse di costituzione avversarie e ribadiva tra l'altro la sussistenza del proprio interesse ad agire e la sussistenza della legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate e Riscossione e dell'INPS; eccepiva la nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione in quanto costituitasi mediante avvocato del libero foro, dovendosi l'ente avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo; disconosceva la copia cartacea della ricevuta di avvenuta consegna delle pec relative agli AVA ed alla cartella di pagamento presuntivamente notificate, siccome privi dell'attestazione di conformità della copia analogica ed eccepiva la nullità della notifica effettuata a mezzo posta elettronica in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito asseritamente notificati a mezzo pec, non erano stati firmati digitalmente né in formato CADES né in formato PAdES.

I convenuti contestavano le deduzioni di parte ricorrente e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti fissava per discussione l'udienza del 29.11.2019, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino all'8.11.2019.

Le parti depositavano note conclusionali.

Il Tribunale decideva come da dispositivo.

Merito

Il ricorso non è fondato e verrà quindi rigettato.

Interesse ad agire – ammissibilità del ricorso



Il dato di partenza, cui fa riferimento la ricorrente, è determinato dalla giurisprudenza della Sezioni Unite della Suprema Corte in virtù della quale:

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. (Cass. sezioni unite 2.10.2015, n. 19704).

Tale principio è stato poi meglio elaborato dalla giurisprudenza successiva delle sezioni semplici che, partendo dal principio espresso dalle sezioni unite, hanno ben messo in evidenza che nel caso in cui non sia in contestazione l'avvenuta notificazione della cartella esattoriale, il contribuente possa reagire solamente alla intimazione di pagamento e non possa svolgere azione di accertamento negativo per mancanza di interesse ad agire:

"L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.

Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento affittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di



alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio.

Questa affermazione non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria.

Secondo tale pronuncia, il contribuente (non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto) di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e) può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.

La Corte ha in quella sede precisato) che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato - contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.

E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina



il dubbio circa l'introduzione — e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario).

Essa si giustifica allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.

Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso in esame.

La corte d'appello ha accertato che la cartella esattoriale era stata a suo tempo regolarmente notificata allo Speciale. Egli era quindi (o avrebbe potuto essere, il che è equivalente) ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto (tanto che lo stesso, implicitamente riconoscendo l'esistenza del credito aveva chiesto in un primo momento di essere ammesso ed era stato effettivamente ammesso al pagamento rateale,procedendo al pagamento di alcune rate per poi, in sede di azione di accertamento, eccepire la prescrizione).

L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente allegghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria.

Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.



Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione.

Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione. L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione : ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento" (così Cass. 26.2.2016 n. 20618 depositata il 13.10.2016, cfr. anche successivamente Cass.10.11.2016, n. 22946; da ultimo ordinanze 5443/2019, 6723/2019, 23603/2019).

Facendo applicazione di tali principi, risulta che: parte ricorrente allega di non aver mai avuto conoscenza prima della richiesta di estratto di ruolo della cartella e degli AVA per vizio di notifica o inesistenza della notifica, cui consegue l'ammissibilità del ricorso.

Provata l'avvenuta notifica, il ricorso verrà rigettato per infondatezza nel merito.

Nullità della costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione- esclusione

Va disattesa l'eccezione di nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate a mezzo di un avvocato del libero foro che la società ricorrente ha sollevato sull'assunto dell'obbligatorietà del ricorso alla rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato che ad avviso della ricorrente medesima sarebbe desumibile dall'art. 1 comma 8 del d.l. 22.10.2016 n.193 convertito, con modificazioni dalla legge 225 del 1.12.2016.

La prima parte della disposizione stabilisce che "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche



sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1993 n.1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale".

L'art. 43 del regio decreto 1611 del 1933 prevede, a sua volta. *"L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti".*

Con disposizione di interpretazione autentica l'art. 4 novies del d.l. 34/2019 convertito in legge 28.06.2019 n.58 ha recentemente stabilito che *"il comma 8 dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n.193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n.225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'art. 44 quarto comma del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1993, n.1611 si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la propria rappresentanza e difesa in giudizio intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio".*

La disposizione chiarisce pertanto che il riferimento operato dall'art. 1 comma 8 del D.L. 193/2016 alla disciplina di cui all'art.43 comma 4 del RD 1611/1933 secondo il quale è necessaria apposita delibera



per non avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato, va inteso nel senso che tale disciplina di applica esclusivamente in caso di controversie riservate all'Avvocatura dello Stato nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi dello stesso art. 1 comma 8 del D.L. 193/2016 per le ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate intenda non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Al paragrafo 3.4.2 del protocollo di intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate Riscossione si prevede che l'ente sta in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati, nelle controversie, quali quella di specie innanzi alle Sezioni lavoro di Tribunale.

Le S.U. con sentenza recentissima n.30008/2019 hanno enunciato i seguenti principi di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ.: *«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale:*

- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,

- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»;

«quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo



presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»

Il ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rappresentanza del libero foro deve pertanto ritenersi pienamente valido.

Disconoscimento della conformità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna rispetto all'originale informatico, in mancanza di attestazione di conformità.

L'eccezione è infondata.

Le ricevute di avvenuta consegna sono state depositate sia da Agenzia delle Entrate e Riscossione sia da INPS sin dalla costituzione in giudizio in via telematica, non (solo) su supporto analogico (cartaceo).

Nullità della notifica via pec per mancanza della firma digitale (CADES o PAdES)

Il ricorrente eccepisce la nullità delle notifiche, tutte pacificamente effettuate via pec (sia da parte di INPS che del Concessionario), perché ava e cartella allegati in pdf non sarebbero stati firmati digitalmente né cades, né pades.

L'eccezione di nullità non è fondata e va rigettata.

Ritiene lo scrivente che la notifica non sia nulla sulla scorta di una ricostruzione del quadro normativo regolante il documento informatico, la posta elettronica certificata e la firma digitale.

Va premesso che la cartella / gli ava sono pervenuti al destinatario in formato informatico ".pdf" con un messaggio di posta elettronica certificata, una PEC.

Ora, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PEC, occorre rammentare che la notifica via pec è disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. 78/2010 che così prevede:

" 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra



quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

3 (Omissis)

4. *L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento."*

Tanto premesso, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come recentemente chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.

Tale prova, come sopra già accertato, è stata fornita sia da INPS per gli AVA che da Agenzia delle Entrate Riscossione per la cartella di pagamento attraverso la produzione in via telematica delle ricevute di avvenuta consegna.



Tanto basterebbe a dichiarare inammissibile ogni contestazione in merito alla eventuale irregolarità della notifica in quanto eseguita mediante allegazione di un file in formato pdf senza firma digitale. Ed invero, una tale doglianza, in presenza della prova della avvenuta notifica della cartella, si risolverebbe in un vizio di forma da far valere entro venti giorni dalla notifica della cartella o dell'avviso via PEC, con conseguente inammissibilità della specifica doglianza in questa sede.

Peraltro, a voler approfondire la questione, si ritiene che nessuna irregolarità sussista nel caso di specie.

La definizione di documento informatico si rinviene nel CAD (D.Lgs. 82/2005) come modificato dal decreto legislativo 13.12.2017 n.217 , all'art. 1 comma 1 lettera P, che definisce il documento informatico come la *"rappresentazione informatica di atti, fatti o dati, giuridicamente rilevanti"*.

Per i documenti informatici, inoltre, il diritto europeo ha affermato il principio di cd. *non discriminazione* del documento informativo, prevedendosi espressamente, dall'art. 46 del regolamento UE c.d. eIDAS N.910/2014 del 23.7.2014 cui il CAD si è adeguato con una serie di decreti correttivi che *"a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica"*.

In particolare l'art. 20 CAD comma 1 bis in conformità alla norma europea stabilisce che *"il documento informativo soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque è formato previa identificazione informativa del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AglD si sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore."*

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informativo a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.



La data e l'ora di formazione del documento informativo sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida"

Quanto alle firme digitali in termini generali deve essere affermata la piena validità tanto della firma CAdES che PAdES.

Nel caso di specie, come già sopra chiarito, la cartella è pervenuta in formato informatico ".pdf" con un messaggio di posta elettronica certificata, una PEC che non è contestato essere pervenuta dal concessionario e dall'Inps all'indirizzo del ricorrente.

E' ora opportuno richiamare anche le regole tecniche del CAD, decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 novembre 2014 che sono ad oggi operative sino alla emanazione delle linee guida che le sostituiranno ai sensi dell'art. 71 CAD che dettano le regole relative alla formazione e immodificabilità del documento informativo.

In base a tali norme, il documento nativo digitale (come è la cartella di pagamento redatta direttamente in formato informativo), ossia redatta "tramite utilizzo di appositi strumenti software" (art.3) assume le "caratteristiche di immodificabilità e di integrità" in ragione di una o più delle seguenti operazioni:

- a) Sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
- b) Apposizione di una validazione temporale;
- c) Trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
- d) Memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
- e) Versamento ad un sistema di conservazione.

Quindi la cartella di pagamento redatta in originale informativo, anche se non sottoscritta con firma digitale (CAdES o PAdES) risulta munita dei requisiti di immodificabilità e integrità.

Va peraltro aggiunto che ove pure la cartella allegata in pdf fosse una mera scansione, ricavata da documento nato in formato cartaceo (ossia una cartella di pagamento redatta cartaceamente e quindi scansionata ed inserita nella mail di pec) ci si troverebbe di fronte ad un documento informatico, cui si



applicherebbero le regole sopra evidenziate di libera valutazione in giudizio, con rilevanza del mancato specifico disconoscimento (si rammenta infatti che l'unico disconoscimento operato da parte ricorrente è relativo alla conformità della copia analogia della ricevuta di avvenuta consegna della pec non già degli ava e della cartella in formato pdf rispetto ad un eventuale originale cartaceo degli stessi).

Pertanto nella specie alcuna nullità è maturata, ancorchè la cartella sia priva di firma digitale e un tanto sia che si ritenga che gli AVA e la cartella di pagamento siano stati redatti in originale informatico, sia che si ritenga che siano stati redatti in originale cartaceo solo successivamente scansionato e trasformato in pdf.

Conclusivamente, emerge che:

- l'atto notificato tramite il messaggio di posta elettronica certificata, la c.d. pec, è certamente un documento informativo;
- la notifica di tale atto è avvenuta tramite pec
- il documento informatico allegato alla pec, nel caso di specie la cartella di pagamento, non può essere discriminato per la sua natura informativa, risultando liberamente valutabile in giudizio tanto per l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta quanto per il valore probatorio;
- ove si tratti di documento firmato cades o pades ad esso devono essere ricollegati tutti gli effetti previsti dal CAD per i documenti firmati (non è questo il caso di specie);
- ove si tratti di documento pdf non firmato, nativo digitale e trasmesso tramite pec, ad esso devono essere attribuite le caratteristiche di immodificabilità e di integrità ai sensi delle regole tecniche del CAD, art. 4 (questo è il caso di specie);
- ove si tratti di documento pdf non firmato, realizzato tramite scansione, lo stesso rimane efficace, non è difforme dal modello legale di cartella di pagamento, ed è soggetto alla libera valutazione del giudice (potendosi anche ritenere, secondo le circostanze del caso concreto, firmato con la firma debole che si accompagna in specifiche ipotesi all'invio tramite posta elettronica certificata).



Da ultimo si ritiene di osservare che l'eventuale irritalità della notifica non potrebbe comunque ritenersi causa di nullità, ove come nel caso di specie la consegna del documento a mezzo pec abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 2360/2018, 7665/2016).

Decadenza dal potere di riscossione in riferimento alle cartelle di pagamento
32120190000048488 e n.32120190000048185

Attesa la accertata validità della notifica degli AVA, non opposti giudizialmente nei termine di 40 giorni dalla notifica ex D.Lgs. 46/99, deve ritenersi che i titoli siano divenuti inoppugnabili ed il credito ivi indicato incontrovertibile.

La società per far valere l'eccepita decadenza, ovvero altre doglianze inerenti il merito, avrebbe dovuto impugnare gli ava entro il termine perentorio previsto per legge.

Per quanto sopra esposto, il Tribunale, rigetta il ricorso.

Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria e tenuto conto del diverso valore della cartella INAIL (notificata da Agenzia delle Entrate Riscossioni), rispetto agli AVA INPS (notificati da INPS), seguono la regola della soccombenza.

p.q.m.

Il Giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando nella causa 379-2019 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 9.7.2019 da Christof Zitturi & Co snc contro INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate Riscossioni, così provvede:

ogni diversa domanda ed eccezione reietta,

rigetta

il ricorso,

condanna



parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti che liquida come segue: a favore di INPS euro 8.000,00.- per compensi, oltre 15% spese generali; a favore di INAIL euro 3.550,00.- per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge; a favore di Agenzia delle Entrate Riscossioni euro 3.550,00.- , oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge

Bolzano, 29.11.2019

Il Giudice del Lavoro

Dr.ssa Eliana Marchesini



Depositato il 29.11.2019

Il Cancelliere

L'Assistente Giudiziario
Die Gerichtsassistentin
Marg. Gasser

